

Piemonte

**Legge regionale 15 aprile 1985 n. 31 (Art. 13)**

Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 aprile 1985, n. 17.

**TITOLO V**

**Esercizio di *affittacamere***

**Art. 13**

*Definizioni e caratteristiche.*

Sono esercizi di ***affittacamere*** le strutture composte da non più di sei camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Gli ***affittacamere*** possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

Gli ***affittacamere*** devono assicurare [- avvalendosi della normale organizzazione familiare -] <sup>(32)</sup> i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.

L'attività di ***affittacamere*** può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolto da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

---

(32) Parole soppresse dall'art. 3, comma 6, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge).